



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

---

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

**VISTO** il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione”;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTA** l’ipotesi d’intesa sottoscritta in data 13/06/2023, volta a prorogare per l’a.s. 2023/24, le disposizioni del C.C.N.I. relativo al triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.;

**VISTO** il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), sottoscritto dal Direttore Generale dell’U.S.R. Campania e le organizzazioni sindacali, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto il 22 giugno 2021, prorogato per l’a.s. 2023/24;

**VISTA** l’O.M. n. 197/2017, concernente le “Modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali”;

**CONSIDERATO CHE** l’art. 6 dell’ordinanza di cui sopra, tra l’altro, testualmente dispone “... *Non è consentito la costituzione di cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni... La cattedra orario esterna può essere istituita semprechè venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio*”;

**VALUTATE** le domande di riarticolazione delle cattedre orario esterne presentate dai docenti titolari su cattedre orario esterne presso gli istituti di scuola secondaria di primo grado;

**RITENUTO** di poter accogliere le domande di riarticolazione presentate dai docenti che abbiano un completamento orario in istituti scolastici che non consenta o che renda particolarmente difficile l’adempimento di tutti gli obblighi di servizio, fatte salve le precedenze dichiarate e documentate dagli aspiranti, che richiedano la necessità di valutazione della relativa istanza per garantire una maggiore



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

---

viciniorietà rispetto al comune o distretto sub-comunale ove si applica la precedenza

## DECRETA

**ART. 1** – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

**ART. 2** – La pubblicazione dell'elenco dei docenti destinatari delle riarticolazioni delle cattedre orario esterne (Allegato 1). In detto elenco sono presenti, altresì, i nominativi dei docenti le cui istanze, seppur ritenute idonee in relazione al criterio di cui all'O.M n. 197/2017, non possono trovare accoglimento per mancanza di ore disponibili.

**ART. 3** – La pubblicazione dell'elenco dei docenti le cui istanze di riarticolazione non possono trovare accoglimento (Allegato 2).

Al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficacia e di trasparenza dell'attività amministrativa, vengono di seguito elencati i motivi in virtù dei quali le istanze non sono considerate meritevoli di accoglimento:

- a. Mancanza del presupposto fondamentale rappresentato dal criterio della non facile raggiungibilità tra le varie istituzioni scolastiche, che non consenta o che renda particolarmente difficile, per il docente, l'adempimento di tutti gli obblighi di servizio;
- b. richieste di completamento presso istituti scolastici maggiormente distanti rispetto all'istituto di attuale completamento;
- c. errata presentazione della domanda.

Nel caso in cui il docente abbia chiesto esclusivamente il completamento presso il proprio istituto di titolarità, l'art. 2 comma 6 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. testualmente dispone *“Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità”*.

Pertanto, in tal caso, l'istanza andava presentata esclusivamente al Dirigente dell'istituto di titolarità.

**ART. 4** – Le motivazioni suindicate sono da ritenersi, altresì, richiamate in relazione al mancato



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

---

accoglimento di eventuali reclami presentati dagli aspiranti docenti.

**ART. 5** - Nell'ipotesi di cui all'art. 3 lett. c) del presente decreto, laddove il docente dovesse presentare l'istanza al Dirigente dell'istituto di titolarità, quest'ultimo, in caso di accoglimento per disponibilità di spezzoni orari, sarà tenuto a formalizzare ed inviare il decreto, a codesto Ufficio ([secondariaprimogrado.na@istruzione.it](mailto:secondariaprimogrado.na@istruzione.it)), entro il 27.07.2023.

Si precisa che non dovranno trovare accoglimento quelle richieste di completamento su classe di concorso diversa da quella di titolarità, al fine di garantire l'unitarietà dell'insegnamento.

Il rispetto del termine *de quo* risulta fondamentale per garantire la corretta quantificazione delle disponibilità in organico di fatto, da destinare alle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria.

**ART. 6** – Gli aspiranti docenti, nell'ipotesi in cui in nessuno dei due allegati dovessero comparire i relativi nominativi, potranno far pervenire, entro e non oltre il 26.07.2023, all'indirizzo [secondariaprimogrado.na@istruzione.it](mailto:secondariaprimogrado.na@istruzione.it), copia dell'istanza di riarticolazione e prova dell'avvenuto invio entro il termine del 05.07.2023.

**ART. 7** – L'ufficio si riserva la possibilità di disporre, in autotutela, eventuali rettifiche.

**ART. 8** – La pubblicazione sul sito dell'A.T. di Napoli ha valore di notifica per i docenti interessati.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Al Sito Web

Responsabili/referenti del procedimento:

Gaetano Calvanese – Funzionario

Fabio Damiano – Assistente